



**P.L.P.**

ASSOCIAZIONE PSICOLOGI  
LIBERI PROFESSIONISTI

## **STATUTO**

### **CAPO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI E FINALITA'**

#### **Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita senza fini di lucro denominata Associazione Psicologi Liberi Professionisti (P.L.P)

#### **Articolo 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Italia, provvisoriamente domiciliata in via Pasteur,70 - 00144 Roma. La sede potrà essere variata anche con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha carattere nazionale ed associa le Delegazioni locali degli Psicologi Liberi Professionisti aderenti. Essa è autonoma nelle sue iniziative ed attività. Potranno essere istituite sedi regionali, agenzie, sedi secondarie o uffici e rappresentanze anche altrove previa approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale.

#### **Articolo 3 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata.

#### **Articolo 4 - Scopo**

L'Associazione, costituita a norma dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile, non ha finalità di lucro.

L'Associazione persegue finalità di:

Tutela e rappresentanza degli Psicologi Liberi Professionisti;

- a) Promozione della presenza e della valorizzazione dello psicologo all'interno della società;
- b) Promozione della psicologia come parte integrante dello sviluppo umano;
- c) Confronto con tutte le altre figure professionali per integrare le reciproche conoscenze al fine di un miglior sviluppo della società;
- d) promuovere iniziative dirette a migliorare le condizioni nell'esercizio quotidiano della professione, anche partecipando all'individuazione dei supporti tecnologici necessari a tale scopo;
- e) promuovere e sostenere la partecipazione, anche in qualità di consulenti, degli associati della PLP in ogni ente o istituto deputato alla formazione e allo sviluppo della professione degli psicologi, alla organizzazione dei servizi sanitari e in ogni sede nella quale si svolgono attività di programmazione sanitaria e nelle attività nelle quali è presente, necessaria o utile la figura dello psicologo;
- f) partecipare a quegli organismi e/o eventi locali, regionali, nazionali ed internazionali collegati alla professione dello psicologo;
- g) essere il referente italiano, presso organismi pubblici e privati, europei ed extraeuropei, favorendo scambi culturali ed incontri, periodici e permanenti, con i membri di altri paesi;
- h) promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professione di psicologo, anche ponendosi come parte interessata in trattative di carattere contrattuale e in generale sindacale;
- i) promuovere, realizzare e diffondere iniziative divulgative in genere, realizzate anche a mezzo stampa o con sistemi elettronici, finalizzate alla valorizzazione della peculiarità della psicologia e dell'attività di ricerca degli psicologi.
- j) Sviluppare iniziative di formazione, aggiornamento e orientamento professionale anche attraverso strumenti di accreditamento e certificazione periodica della loro specifica professionalità;

L'Associazione si propone anche di:

- a) Favorire il confronto tra le scuole ed esperienze professionali psicologiche;
- b) Favorire la ricerca di nuove professionalità dello psicologo;
- c) Favorire l'inserimento dei giovani colleghi nell'ambito professionale;
- d) Favorire il trasferimento di esperienze e competenze tra professionisti senior e giovani;
- e) Promuovere le politiche e le iniziative per le Pari opportunità nell'ambito della professione.

La PLP ha la rappresentanza in sede nazionale delle Associazioni locali aderenti per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi degli Psicologi Liberi Professionisti per la stipulazione di contratti collettivi ed accordi con Autorità, Enti Pubblici o privati, Sindacati ed Ordini Professionali. La PLP potrà inoltre svolgere compiti



**P.L.P.**

ASSOCIAZIONE PSICOLOGI  
LIBERI PROFESSIONISTI

dei quali sia investita per legge, regolamenti, disposizioni del Governo e degli Enti Locali o delegati dalle organizzazioni aderenti.

La PLP potrà aderire ad organizzazioni ed Associazioni nazionali ed internazionali che perseguano scopi analoghi o complementari e che assicurino pari dignità.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione:

- a) può compiere quelle operazioni, anche di carattere economico, atte a perseguire, raggiungere e consolidare gli obiettivi di cui sopra;
- b) agisce in completa autonomia da vincoli istituzionali, confessionali, politici o sindacali, avendo come unica limitazione le leggi dello Stato che regolano la materia e le conoscenze scientifiche del settore;
- c) favorisce, facilita e realizza lo scambio di esperienze tra gli psicologi che operano sia nei servizi pubblici, sia nei settori privato e libero professionale;
- d) potrà organizzare incontri, convegni, seminari e quant'altro riterrà utile al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale;

L'Associazione potrà altresì offrire tutela ai suoi associati, assistendoli direttamente o attraverso l'ausilio di professionisti incaricati dalla medesima, in tutte le questioni relative all'esercizio della professione di psicologo.

## CAPO II – SOCI – ORGANI- ASSEMBLEE – RIPARTIZIONI TERRITORIALI

### **Articolo 5 - Adesione**

L'adesione all'Associazione è possibile in qualità di:

- A) Socio Fondatore
- B) Socio Ordinario
- C) Socio Onorario
- D) Socio Aderente
- E) Socio Collettivo

La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Comitato Regionale trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento; la indegnità verrà sancita dal Collegio di Probi Viri.

Il socio può essere radiato quando svolga o appoggi attività in contrasto con i fini dell'Associazione o quando tenga un comportamento professionale o sociale che pregiudichi il buon nome della Associazione o si renda responsabile di comportamenti gravemente scorretti sul piano professionale, delle relazioni associative e in relazione al codice deontologico degli psicologi italiani.

### **Articolo 6 - Soci Fondatori**

Sono soci fondatori:

- a) i firmatari del presente atto e coloro che da questi vengono ammessi entro 60 giorni, su proposta di un socio fondatore ed approvata dall'Assemblea dei Soci Fondatori a maggioranza assoluta dei presenti;
- b) coloro che vengono cooptati dall'Assemblea dei Soci Fondatori a maggioranza assoluta dei voti, su proposta di tre soci fondatori.
- c) I soci fondatori cooptati sono tenuti a versare una quota di ingresso stabilita dall'Assemblea Nazionale.
- d) I soci fondatori partecipano alle Assemblee della propria Regione e godono dei diritti attivi e passivi di rappresentanza all'interno degli Organi dell'Associazione.

### **Articolo 7 - Soci Ordinari**

Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Per poter far parte dell'Associazione quale socio ordinario occorre:

- a) essere iscritto ad un Ordine Regionale degli Psicologi avente sede in Italia;
- b) rivolgere domanda al Presidente del Comitato Regionale di residenza o di sede di lavoro, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone.
- c) Il Comitato Regionale provvede entro 60 giorni dalla prima riunione utile alla definizione della sorte della domanda.
- d) I soci ordinari sono tenuti a pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea Nazionale.



**P.L.P.**

ASSOCIAZIONE PSICOLOGI  
LIBERI PROFESSIONISTI

- e) I soci ordinari partecipano alle Assemblee della propria Regione e godono dei diritti attivi e passivi di rappresentanza all'interno degli Organi dell'Associazione.

#### **Articolo 8 - Soci Onorari**

Sono soci onorari coloro che, per meriti scientifici e divulgazione della cultura psicologica, si siano particolarmente distinti per il loro contributo alla elevazione della psicologia, o che operano con particolare impegno attraverso iniziative e/o progetti attivi per la soluzione delle problematiche che riguardano gli sbocchi lavorativi per la professione di psicologo.

- a) La qualifica di socio onorario è deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale che ne informerà il Comitato Regionale di residenza.
- b) Il socio onorario ha diritto di voto ma non di rappresentanza all'interno degli organi dell'associazione ed è esonerato dal pagamento della quota sociale annuale.

#### **Articolo 9 - Soci Aderenti**

Sono soci aderenti tutti coloro che sono interessati ad usufruire dei servizi dell'Associazione. Possono presentare domanda per essere accettati come aderenti coloro che si occupano di Psicologia a titolo professionale, di studio e di ricerca.

Chi intende divenire socio aderente deve:

- a) rivolgere domanda al Presidente del Comitato Regionale della Regione in cui si è residenti o in cui si lavora, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone.
- b) Il Comitato Regionale provvede entro 60 giorni dalla prima riunione utile alla definizione della sorte della domanda

I soci aderenti:

- a) sono tenuti a pagare la relativa quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea Nazionale;
- b) usufruiscono dei servizi e delle convenzioni stipulate dalla Associazione;
- c) possono partecipare alle Assemblee Regionali senza diritto di voto né di rappresentanza all'interno degli Organi dell'Associazione.

#### **Articolo 10 - Soci Collettivi**

Sono soci collettivi le Società o Enti interessati agli scopi ed alle attività della PLP e che svolgano le loro attività nel campo della psicologia.

L'accettazione dei Soci Collettivi è subordinata al parere discrezionale del Comitato Esecutivo Nazionale, che deve accertare i requisiti richiesti.

#### **Articolo 11**

Gli Organi dell'Associazione sono:

1. Le Assemblee Regionali;
2. I Comitati Regionali;
3. L'Assemblea Nazionale;
4. Il Comitato Esecutivo Nazionale;
5. Il Collegio dei Probi Viri;
6. Il Collegio dei Sindaci Revisori;
7. L'Assemblea dei Soci Fondatori.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Articolo 12 - L'Assemblea Regionale**

E' costituita da tutti i soci, residenti o che lavorano nella medesima Regione.

- a) L'Assemblea Regionale si riunisce almeno 1 volta l'anno per:
  1. discutere e approvare il bilancio consuntivo e preventivo regionale;
  2. deliberare in materia di politica associativa regionale;
- b) L'Assemblea Regionale elegge, ogni tre anni, un Comitato Regionale composto da tre a cinque membri.
- c) L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale, in sua assenza da uno dei Consiglieri da lui delegato.



**P.L.P.**

ASSOCIAZIONE PSICOLOGI  
LIBERI PROFESSIONISTI

- d) Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea Regionale i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione, i soci onorari, i soci fondatori ed i soci aderenti.
- e) I soci possono farsi rappresentare da altri soci con la limitazione di una delega a persona.
- f) L'Assemblea Regionale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento (50%) più uno dei soci appartenenti a quella data Regione ed aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.
- g) Le Assemblee Regionali sono convocate dal Comitato Regionale tramite comunicazione a ciascun socio, anche con mezzi telematici, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima.
- h) Delle riunioni dell'Assemblea Regionale è redatto verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e da due soci presenti.
- i) In sede di primo mandato, il Comitato Esecutivo Nazionale delegherà il referente di ogni Regione ad istituire ogni singola sede. Detto rappresentante, Presidente in pectore del Comitato Regionale, provvederà a riunire l'Assemblea Regionale appena raggiunta la quota minima di 10 iscrizioni di soci ordinari, ed indire le elezioni delle cariche del Comitato Regionale. In sede di primo mandato le Regioni già rappresentate dovranno provvedere alla istituzione di ogni singola sede entro un anno dalla data di costituzione dell'Associazione.

#### **Articolo 13 - Comitato Regionale**

E' composto da tre a cinque membri designati dall'Assemblea Regionale; detti membri, alla prima riunione di insediamento eleggono al loro interno le relative cariche: presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, consigliere.

- a) Il Comitato Regionale rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi.
- b) Il Comitato Regionale persegue gli obiettivi dell'associazione nell'ambito della propria Regione, con completa autonomia di iniziativa organizzativa, purché in linea con la politica generale dell'Associazione definita dall'Assemblea Nazionale.
- c) programma iniziative ed attività in base alle necessità evidenziate dai soci stessi ed in linea con l'oggetto sociale dell'Associazione;
- d) stipula convenzioni con Enti e Associazioni pubbliche e private a livello Regionale ai fini degli obiettivi contemplati nel presente statuto con l'obbligo di rimettere al CEN copia di tutti gli accordi sottoscritti;
- e) persegue le deliberazioni approvate dall'Assemblea Regionale;
- f) valuta le domande presentate allo stesso Comitato per l'ammissione di nuovi soci ordinari e soci aderenti;
- g) decide sulle dimissioni per morosità dei soci residenti.
- h) Il Comitato Regionale si riunisce almeno quattro volte l'anno con cadenza trimestrale;
- i) provvede all'amministrazione del patrimonio mobile ed immobile della Sede Regionale, prepara il bilancio preventivo e consuntivo annuale, e ne rende conto all'Assemblea Regionale.
- j) Il Comitato Regionale è tenuto, alla fine di ogni anno finanziario, ad informare l'Assemblea Nazionale sull'andamento finanziario ed organizzativo della sede regionale. A tal fine redige apposita relazione comprensiva dei bilanci annuali.
- k) Le sedi regionali sono amministrativamente autonome e pertanto rispondono dei propri impegni amministrativi ai sensi di legge.
- l) Oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, ai componenti il Comitato Regionale potrà essere riconosciuto un compenso stabilito dall'Assemblea Regionale all'interno dei limiti previsti dal Regolamento nazionale.

#### **Articolo 14 - L'Assemblea Nazionale**

Il Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante della P.L.P.

- a) L'Assemblea Nazionale è composta da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali o da un loro delegato appartenente al medesimo Comitato Regionale.
- b) L'Assemblea Nazionale elegge 3 sui 5 componenti del Comitato Esecutivo Nazionale.
- c) L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale ed in sua assenza, da uno dei membri del Comitato Esecutivo da lui delegato.
- d) L'Assemblea Nazionale ha il compito di:
  - 1. definire la politica generale dell'associazione;



**P.L.P.**

ASSOCIAZIONE PSICOLOGI  
LIBERI PROFESSIONISTI

2. emanare le linee direttive delle politiche associative.
- e) decide sull'ammissione di nuovi Soci Onorari e Collettivi;
  - f) approva annualmente il bilancio consuntivo redatto dal Comitato Esecutivo Nazionale;
  - g) stabilisce le quote associative su proposta del Comitato Esecutivo Nazionale e definisce eventuali compensi ai componenti degli organismi.
  - h) L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno e comunque sempre su convocazione del Comitato Esecutivo Nazionale o su richiesta di almeno la metà dei membri dell'Assemblea stessa. La convocazione deve essere fatta dal Comitato Esecutivo Nazionale almeno 30 giorni prima e fatta pervenire ai diretti interessati anche attraverso via telematica.
  - i) In prima convocazione, la riunione dell'Assemblea Nazionale è valida quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.
  - j) Le decisioni dell'Assemblea Nazionale sono prese a maggioranza dei membri presenti alla riunione.
  - k) Delle riunioni dell'Assemblea Nazionale è redatto verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e da due membri presenti.
  - l) Nessun compenso è dovuto ai membri dell'Assemblea Nazionale, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

#### **Articolo 15 - Il Comitato Esecutivo Nazionale**

Il Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.) è il massimo organo deliberante della P.L.P. tra una seduta e l'altra dell'Assemblea Nazionale; è l'organo di direzione operativa della P.L.P. e risponde della propria attività all'Assemblea Nazionale.

- a) Il C.E.N. funziona collegialmente ed attua le decisioni dell'Assemblea Nazionale, assicura la direzione quotidiana delle attività di P.L.P., mantiene un contatto permanente con tutte le istanze nazionali e periferiche dell'Associazione;
- b) è composto da 5 membri, di cui 3 eletti dall'Assemblea Nazionale e 2 dall'Assemblea dei Soci Fondatori e fissa al suo interno la composizione: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere;
- c) resta in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
- d) In caso di dimissioni, esclusione, decadenza o decesso di un membro del C.E.N., l'organismo che lo ha eletto (Assemblea Nazionale o Assemblea dei Soci fondatori), alla prima riunione utile, provvede alla sua sostituzione.
- e) Oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, ai componenti il Comitato Esecutivo Nazionale potrà essere riconosciuto un compenso stabilito dall'Assemblea Nazionale all'interno dei limiti previsti del Regolamento nazionale.
- f) Il C.E.N. si riunisce su convocazione del Presidente o tutte le volte che almeno tre dei suoi membri lo ritengano necessario.
- g) Il C.E.N. è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
- h) Il C.E.N. delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza, salvo ratifica alla prima riunione utile dell'Assemblea Nazionale;
- i) nomina eventuali rappresentanti in Enti, Istituzioni, etc.;
- j) realizza gli scopi sociali di detta Associazione;
- k) cura e favorisce la circolazione delle informazioni e delle iniziative dei Comitati Regionali;
- l) gestisce l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, redigendone il bilancio consuntivo annuale.
- m) Delle riunioni del C.E.N. verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- n) Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- o) Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, o altro consigliere appositamente delegato:
  - 1) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
  - 2) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Nazionale;
  - 3) stipula convenzioni con Enti e Associazioni pubbliche e private a livello nazionale.
- p) In sede di primo mandato il C.E.N. resta in carica per tre anni a partire dalla data di costituzione e dovrà:
  - 1) svolgere le proprie funzioni;



**P.L.P.**

ASSOCIAZIONE PSICOLOGI  
LIBERI PROFESSIONISTI

- 2) redigere il Regolamento interno dell'Associazione che verrà approvato dall'Assemblea dei soci Fondatori;
- 3) gestire l'amministrazione ordinaria e straordinaria delle sedi regionali fino alla costituzione delle rispettive Assemblee Regionali ed elezioni delle cariche dei Comitati Regionali.

#### **Articolo 16 - Collegio dei Probi Viri e Collegio dei Sindaci Revisori**

A) L'Assemblea Nazionale e L'Assemblea dei Soci Fondatori eleggono ogni tre anni il Collegio dei Probi Viri che è il massimo organo di giurisdizione interna e di garanzia statutaria.

E' composto da 3 membri effettivi, eletti a voto palese, e da due supplenti; è composto per i due terzi, arrotondato per eccesso all'unità superiore, da Soci Fondatori. Nel caso, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse ad uno, l'Assemblea Nazionale deve provvedere a sostituzioni.

Il Presidente è eletto tra i soci fondatori. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di età.

Il Collegio decide su tutte le questioni disciplinari che gli vengono rimesse dal Comitato Esecutivo Nazionale e dai Comitati Regionali nei confronti dei soci dell'Associazione, siano essi semplici iscritti o componenti degli organi statuari nazionali e territoriali.

Le decisioni del Collegio dei Probi Viri, sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti e sono vincolanti per gli iscritti all'Associazione e per gli organismi nazionali e regionali, a tutti i livelli.

Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probi Viri sono motivate, comunicate per iscritto, sono immediatamente esecutive e definitive.

Il Collegio Nazionale dei Probi Viri, a seconda della gravità dei fatti, eroga le seguenti sanzioni nei confronti dei singoli iscritti:

- a) richiamo scritto;
- b) deplorazione con diffida;
- c) sospensione fino a dodici mesi, con destituzione da eventuali incarichi;
- d) espulsione.

Contro le decisioni del Collegio dei Probi Viri è possibile il ricorso, in seconda ed ultima istanza, all'Assemblea dei Soci Fondatori.

Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio dei Probi Viri sono determinate da apposito regolamento. In sede di primo mandato, che durerà per un anno solare dalla data di costituzione dell'Associazione, dovrà redigere un proprio regolamento interno che verrà approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Il Presidente del Collegio dei Probi Viri partecipa di diritto alle sedute dell'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.

Un membro di Collegio dei Probi Viri, componente di un organo direttivo chiamato a decidere su un caso disciplinare riguardante l'organo direttivo al quale appartiene, deve astenersi dal partecipare alle sedute nelle quali si delibera sul caso in esame.

B) L'Assemblea Nazionale e L'Assemblea dei Soci Fondatori elegge ogni tre anni il Collegio dei Sindaci Revisori che è l'organo di controllo della attività amministrativa della P.L.P.

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti effettivi, eletti a voto palese, e da due supplenti.

Nel caso, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse ad uno, l'Assemblea Nazionale deve provvedere a sostituzione.

Il Collegio dei Sindaci controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili, accompagna con una propria relazione il bilancio preventivo e consuntivo della P.L.P. e riferisce all'Assemblea Nazionale per l'approvazione.

Il Presidente dei Sindaci Revisori è invitato alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale, ma non ha diritto di voto.

#### **Articolo 17 - Assemblea dei Soci Fondatori**

L'Assemblea dei Soci Fondatori viene convocata almeno una volta l'anno o su richiesta di almeno 1/3 dei soci fondatori; nomina al suo interno, di volta in volta, un presidente ed un segretario per la redazione del verbale che sarà firmato da tutti i soci presenti.



ASSOCIAZIONE PSICOLOGI  
LIBERI PROFESSIONISTI

All'Assemblea dei Soci Fondatori è affidata la direzione scientifica e le attività di pubblicazione della P.L.P. L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina 2 sui 5 componenti il Comitato Esecutivo Nazionale, partecipa alla nomina del Collegio dei Probi Viri e del Collegio dei Sindaci Revisori

L'Assemblea dei soci fondatori, a maggioranza assoluta dei voti e su proposta di almeno tre soci fondatori, può cooptare nuovi soci fondatori.

L'Assemblea dei Soci Fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione dovrà:

1. Eleggere il l'intero Comitato Esecutivo Nazionale
2. Eleggere il Collegio dei Probi Viri
3. Eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori

#### **Art. 18 - Incompatibilità di incarico**

I Soci che ricoprono incarichi rappresentativi e/o esecutivi all'interno della P.L.P. sia a livello nazionale che regionale, hanno l'obbligo di comunicare, al Collegio dei Probi Viri, cariche analoghe ricoperte e/o da ricoprire presso altre associazioni e/o sindacati di categoria.

Il Collegio suddetto delibererà in merito alla compatibilità.

### CAPO III – PATRIMONIO

#### **Art. 19. - Attività amministrativa, Patrimonio ed entrate dell'Associazione**

L'attività amministrativa della P.L.P. deve basarsi su una politica delle spese e delle entrate correlate alle esigenze ed alle possibilità finanziarie di ciascuna struttura, e su una tenuta contabile tecnicamente efficiente basata su criteri di chiarezza, trasparenza e documentazione.

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche e dagli avanzi di gestione;
- b) parte delle quote associative nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea Nazionale; detta parte dovrà essere decisa in sede di bilancio preventivo.
- c) contributi o donazioni di Enti Pubblici o privati, persone giuridiche o fisiche per l'attuazione degli scopi;
- d) proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'associazione, quali a titolo di esempio, diritti di autore, corrispettivi per ricerche, consulenze, partecipazione ad iniziative di carattere scientifico;
- e) beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo, pervengano all'Associazione;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli associati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

II. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare

III. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Comitato Esecutivo Nazionale, ed approvati dall'Assemblea Nazionale, il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

IV. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione è gestito dal Comitato Esecutivo Nazionale ad esclusione del patrimonio gestito dai Consigli Regionali in base all'art. 20 capo II del presente Statuto.

#### **Art. 20. – Patrimonio delle Sedi Regionali**

Ogni Consiglio Regionale gestisce il Patrimonio della Sede Regionale, costituito da:

1. parte della quota associativa di sua spettanza, come stabilito annualmente dall'Assemblea Nazionale;
2. l'utile derivante dall'organizzazione di servizi e attività in base alle deliberazioni dell'Assemblea Regionale.
3. contributi o donazioni di Enti Pubblici o privati, persone giuridiche o fisiche per l'attuazione degli scopi associativi;

#### **Art. 21 - Costituzione, Ammissione ed Esclusione delle Sedi Regionali**

Le Sedi Regionali che chiedono l'ammissione alla P.L.P. devono essere composte da almeno dieci iscritti; devono altresì avere tutte la stessa denominazione "P.L.P. Psicologi Liberi Professionisti" seguita dalla Regione e/ Provincia autonoma ove ha sede l'Associazione.



ASSOCIAZIONE PSICOLOGI  
LIBERI PROFESSIONISTI

#### CAPO IV: MODIFICA STATUTO

##### **Art. 22. – Modifiche Statutarie**

Lo statuto può essere modificato su proposta del Comitato Esecutivo Nazionale o di almeno 1/3 delle Assemblee Regionali. La proposta viene sottoposta a votazione sia dell'Assemblea Nazionale che dell'Assemblea dei Soci Fondatori in seduta congiunta.

L'Assemblea è valida presenti i due terzi (2/3) degli aventi diritto. La modifica viene approvata con la maggioranza dell'ottanta per cento (80%) dei presenti.

#### CAPO V: SCIoglimento - RINVIO

##### **Art. 23. – Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci Fondatori che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

##### **Art. 24. – Devoluzione del Patrimonio**

In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto a favore di altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

#### CAPO VI: REGOLAMENTI

##### **Art. 25. – Regolamenti**

I criteri dettagliati di applicazione delle norme statutarie, la cui esigenza nascerà nella prassi della vita societaria, saranno definite da disposizioni di regolamento.

Il Regolamento è adottato e in itinere modificato dall'Assemblea Nazionale.

Tanto le disposizioni regolamentari quanto gli atti di indirizzo adottati dall'Assemblea Nazionale hanno valore vincolante per i singoli soci e per i diversi organi centrali e periferici dell'Associazione.

L'inosservanza dello Statuto, del Regolamento e degli atti di indirizzo dell'Assemblea Nazionale, è motivo di deferimento dei singoli soci innanzi al Collegio dei Probi Viri.

##### **Articolo 26 – Disposizioni di rinvio**

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e della Legge in generale recependo in toto il disposto dell' art. 5 del D.Lgs. n°460/97.

Vicenza 31 luglio 2007

Simonetta Randi

Antonio Zuliani

Elena Padovan

Ferruccio Cavallin

Andrea Miola

Elena Bertoni

Beatrice Pesavento